



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5-6 Fax 49180

***REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, IL
FUNZIONAMENTO E LE COMPETENZE
DELL'ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE
(NUCLEO DI VALUTAZIONE)***

Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 15/3/2012

Art. 1 Disposizione generale

1. Il Comune di Montepaone, nell'ambito della propria potestà organizzativa, provvede ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni del D. Lgs. n. 150/2009 ed istituisce l'Organismo indipendente di valutazione della performance (O.I.V.P.) " NUCLEO DI VALUTAZIONE" come previsto all'art.14 del citato decreto adeguandone le disposizioni alle peculiarità dell'ente. La nomina ha carattere fiduciario.

Art. 2 Composizione e nomina

1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance (Nucleo di Valutazione) del Comune di Montepaone è monocratico ossia composto da un solo componente, esterno all'Amministrazione Comunale.

2. Il componente l'Organismo indipendente di valutazione (Nucleo di Valutazione) della performance è costituito, individuato e designato dalla Giunta Municipale e formalmente nominato da apposito decreto Sindacale.

3. Le funzioni possono essere esercitate anche in forma associata con altri Enti ed in tale caso, apposita convenzione disciplinerà gli aspetti sul funzionamento che non trovano disciplina nei rispettivi regolamenti, secondo i principi generali dell'ordinamento vigente.

Art. 3 Requisiti per la nomina

1. Il componente l'Organismo indipendente di valutazione della performance deve possedere elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione e misurazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, conoscenza delle norme di diritto del lavoro e dei CCNL del personale del comparto;

2. I requisiti di cui sopra devono essere comprovati da apposito curriculum che deve essere pubblicato sul sito dell'Ente.

Art. 4 Incompetenza

1. Non possono essere nominati componenti l'Organismo indipendente di valutazione della performance, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori e dei dipendenti comunali entro il 4° grado e coloro che sono legati all'ente da un rapporto continuativo retribuito di prestazione d'opera, amministratori o revisori dei conti dello stesso Ente.

2. Il componente dell'Organismo indipendente di valutazione (Nucleo di Valutazione) non può essere nominato tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

Art. 5 Competenze e funzionamento

1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance esercita, in piena autonomia, le funzioni e le competenze meglio indicate nell'art.14 del D.Lgs. n. 150/2009.

2. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, previa elaborazione e/o rielaborazione del metodo di valutazione approvato con apposita delibera di Giunta Municipale, esercita t u t t e le attività previste dalla normativa in vigore.

3. A tale organo possono essere conferite ulteriori competenze di volta in volta stabilite dal Sindaco e/o dalla Giunta Comunale.

4. L'O.I.V. al momento del suo insediamento stabilirà autonomamente i criteri e le modalità relative al proprio funzionamento sempre nel rispetto della sopracitata delibera di G.M relativa al metodo di misurazione e valutazione.

5. Compito dell'O.I.V. è verificare la corretta ed economica gestione delle risorse del Comune, nonché la congruenza dei risultati gestionali con gli indirizzi e gli obiettivi politici di programmazione. L'O.I.V. determina annualmente i parametri di riferimento del controllo anche sulla base delle indicazioni degli organi di vertice politici e a questi riferisce sull'andamento della gestione, sia in corso di esercizio che al termine dello stesso.

6. L' O.I.V. propone eventuali metodologie permanenti di valutazione del personale dipendente, propone altresì la graduazione dell'indennità di posizione delle Posizioni Organizzative e avanza la proposta di valutazione per la retribuzione di risultato dei responsabili di P.O

7. L' O.I.V. svolge inoltre le seguenti attività:

- a) promuove l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- b) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- c) comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco e/o alla Giunta Municipale.
- d) garantisce ai sensi del presente regolamento la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi secondo i disposti di legge e dei contratti collettivi nazionali e dei contratti integrativi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; per tutti gli adempimenti concernenti la misurazione e

valutazione degli anni pregressi all'entrata in vigore del regolamento in oggetto, l'O.I.V.- Nucleo di Valutazione si avvarrà dei relativi sistemi già in vigore per gli anni di riferimento.

e) propone, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei Responsabili di P.O. e l'attribuzione ad essi dei premi;

f) collabora per le buone pratiche in particolare quelle di promozione delle pari opportunità.

8. Il Nucleo di Valutazione per l'espletamento della sua attività ha accesso a tutti i documenti amministrativi dell'Ente e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni ai Responsabili di P.O.

9. Il Responsabile del Servizio Personale-area amministrativa assume le funzioni di Segretario del Nucleo se richiesto dallo stesso O.I.V.

Art. 6 Durata e compenso

1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance dura in carica tre anni decorrenti dal decreto di nomina sindacale. L'incarico può essere rinnovato una sola volta. La Giunta Comunale su proposta del Sindaco può procedere alla revoca anticipata purché adeguatamente motivata. Il componente dell'Organismo indipendente di valutazione della performance può rassegnare le dimissioni dall'incarico garantendo comunque un preavviso di almeno trenta giorni, fatto salvo il riconoscimento economico delle prestazioni per il periodo dell'incarico esercitato.

2. Al componente dell'organismo spetta un compenso annuo lordo onnicomprensivo che sarà determinato dalla Giunta Municipale in sede di costituzione dell'O.I.V.- Nucleo di Valutazione.

Art. 7 Norme finali

1. Per quanto non espressamente indicato nella presente disciplina si applicano le normative vigenti in materia.